



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 457 DEL 23/05/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E ACCORPAMENTO (R13), SEPARAZIONE (R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI, SPECIALI NON PERICOLOSI. DITTA: PASSMETAL S.R.L. (P.IVA 02925710242). SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MADONNA, N. 2/G – COMUNE DI LONIGO.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la ditta Passmetal s.r.l. - con sede legale e operativa nel comune di Lonigo in via Madonna, n. 2/G – ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto approvato con provvedimento 3 dell'11/01/2017.
- è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., a seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 53178 del 04/08/1016, che si è conclusa con parere n. 14/2016 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione n. 695 del 21/10/2016.

Considerato che

- la ditta con nota prot. 17334 del 08/03/2017 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile;
- con nota del 23/11/2017, prot. n. 79858 la ditta ha trasmesso l'adeguamento delle garanzie finanziarie sulla base del progetto approvato;
- Dato atto che con nota provinciale del 07/08/2017, prot. n. 56288 è stata concessa la proroga dei termini di collaudo funzionale dell'impianto in oggetto fino al 08/11/2017 richiesta dalla ditta con fax del 31/07/2017 assunto al protocollo provinciale al n. 54790 del 01/08/2017.
- la ditta ha comunicato la chiusura dell'esercizio provvisorio con nota prot. 76231 del 09/11/2017 e il collaudo funzionale dell'impianto corredato dalla documentazione richiesta dalla Commissione VIA, firmato in data 08/11/2017 a cura dell'Ing Soprana Massimiliano..
- in data 27/12/2017, prot. n. 86902 la ditta ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e integrato il collaudo funzionale con aggiornamento del lay-out precedentemente presentato.

Tenuto conto che

- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 14/2016;
- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 394 del 03/01/2018.

Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

Dato atto che dalla documentazione di collaudo emerge la modifica del lay out come da documentazione presentata in data 27/12/2017, prot. n. 86902 che si ritiene non sostanziale in quanto legata ad un maggior dettaglio dell'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla ditta, e non comporta variazioni all'assetto impiantistico nel suo complesso, alla potenzialità di trattamento, alle operazioni di recupero.

Preso atto delle risultanze del sopralluogo (prot. Provincia n. 23854 dell'11/04/2018) effettuato in data 05/05/2018 da personale della Provincia e dell'Arpav, nel corso del quale si è verificata la conformità tra quanto realizzato e quanto previsto con l'approvazione progetto.

Tenuto conto che

- in data 02/02/2018 l'ing. Massimiliano Soprana, consulente della ditta Passmetal s.r.l., ha trasmesso la tabella aggiornata dei codici CER oggetto dell'attività;
- in data 13/04/2018, prot. n. 24539 sono state presentate delle integrazioni al collaudo funzionale dell'impianto relative alla gestione dell'olio eventualmente contenuto nella tornitura ferrosa e non ferrosa e del lay out dell'impianto, successivamente annullate e sostituite con nota pervenuta in data 27/04/2018, prot. n. 28048 contenente la tabella dei codici CER con le relative operazioni di recupero.

Rilevato che la polizza fideiussoria presentata deve essere aggiornata per la parte relativa ai rifiuti pericolosi prodotti.

Considerato che la società Passmetal s.r.l. per lo stabilimento oggetto della presente autorizzazione, risulta ancora iscritta al n. 389 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti e che, pertanto, con il presente provvedimento si procede con la contestuale revoca della stessa.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

DETERMINA

1. Che la ditta Passmetal s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e accorpamento (R13), separazione (R12) e recupero (R4) di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, speciali non pericolosi, sito in via Madonna 2/G in comune di Lonigo.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio, con validità fino al **21/05/2028**.
3. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto** dovranno essere aggiornate le polizze fideiussorie in corso in relazione ai rifiuti pericolosi prodotti.
4. La revoca dell'iscrizione n. 389 della Società Passmetal s.r.l. per lo stabilimento di via Madonna 2/G in comune di Lonigo dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

FA OBBLIGO

Alla ditta Passmetal s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni del collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

Gestione delle aree

7. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante. Entro 30 giorni, dal ricevimento della presente, la ditta dovrà trasmettere alla Provincia una procedura gestionale atta a garantire nel tempo l'integrità delle pavimentazioni esterne, comprensiva di una descrizione della situazione attuale, fissando i criteri valutativi e le azioni da effettuare e definendo la periodicità con cui vengono effettuate tali azioni, finalizzate a prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
9. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa

in riserva degli stessi, al deposito di M.P.S./EoW e da i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.

10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda..

Gestione dei rifiuti

11. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **2.950 tonn**
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **160 tonn/giorno**
 - c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): **6,5 tonn** di cui **0,2 tonn** di rifiuti pericolosi;
 - d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: **64 tonn**;
 - e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **2.080 tonn**.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di M.P.S./EoW;
 - b) Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
 - c) attività di recupero R4 di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-*bis*, 188-*ter*, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista

b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Lonigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n.8 Berica.

Vicenza, 23/05/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 457 DEL 23/05/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E ACCORPAMENTO (R13), SEPARAZIONE (R12) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI, SPECIALI NON PERICOLOSI.
DITTA: PASSMETAL S.R.L. (P.IVA 02925710242)
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MADONNA, N. 2/G – COMUNE DI LONIGO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 23/05/2018.

Vicenza, 23/05/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**

PASSMETAL S.R.L.– SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MADONNA, N. 2/G – COMUNE DI LONIGO - ALLEGATO 1

ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
10 02 10 Scaglie di laminazione	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Scaglie di laminazione – CER 10 02 10
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
10 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti	Billette	R13	Messa in riserva	Rifiuti non specificati altrimenti 10 02 99
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
11 05 01 Zinco Solido	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Zinco Solido – CER 11 05 01
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Rifiuti di ferro acciaio e ghisa - tornitura con olio > 0,1%	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali ferrosi – CER 12 01 01
		R13 / R12	Drenaggio componente oleosa	Limatura e trucioli di materiali ferrosi – CER 12 01 01 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 13 02 05
	Rifiuti di ferro acciaio e ghisa - tornitura con olio < 0,1%	R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
12 01 02 Polveri e particolato di materiali ferrosi	∕∕∕	R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di materiali ferrosi – CER 12 01 02
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi – CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
12 01 03 Limatura, scaglie e trucioli di materiali non ferrosi	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - tornitura con olio > 2% (in presenza di gocciolamento)	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi – CER 12 01 03
		R13 / R12	Drenaggio componente oleosa	Limatura e trucioli di materiali ferrosi – CER 12 01 01 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 13 02 05
	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - tornitura con olio < 2%	R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX

12 01 04 Polveri e particolato di metalli non ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di materiali non ferrosi – CER 12 01 04
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti	Lamierino e profilati di lamiera	R13	Messa in riserva	Rifiuti non specificati altrimenti (lamierino proveniente da operazioni di taglio e rifilatura lastre di metalli ferrosi o Alluminio) – CER 12 01 99
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi (CER 19 12 02) o non ferrosi (CER 19 12 03)
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
15 01 04 Imballaggi metallici	≡	R13	Messa in riserva	Imballaggi metallici – CER 15 01 04
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi (CER 19 12 02) o non ferrosi (CER 19 12 03)
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
16 01 17 Metalli ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi – CER 16 01 17
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi – CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
16 01 18 Metalli non ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi – CER 16 01 18
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti	Spezzoni di cavi in rame ricoperti	R13	Messa in riserva	Rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto – CER 16 01 22
		R13 / R12	Separazione cavo grosso – cavo fino con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia CER 16 02 16 e CER 17 04 11	Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
		R13 / R4	Trattamento in macchina pela-cavi del cavo grosso	EoW conforme al Regolamento UE 715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX

16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	spezzoni di cavi in rame ricoperti	R13	Messa in riserva	Spezzoni di cavi in rame ricoperti – CER 160216
		R13 / R12	Separazione cavo grosso – cavo fino con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia CER 16 01 22 e CER 17 04 11	Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
		R13 / R4	Trattamento in macchina pela-cavi del cavo grosso	EoW conforme al Regolamento UE 715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
17 04 01 Rame, bronzo, ottone	≡	R13	Messa in riserva	Rame, bronzo, ottone – CER 17 04 01
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento 715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
17 04 02 Alluminio	≡	R13	Messa in riserva	Alluminio – CER 17 04 02
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
17 04 03 Piombo	≡	R13	Messa in riserva	Piombo – CER 17 04 03
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi CER 19 12 03
		R13 / R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
17 04 04 Zinco	≡	R13	Messa in riserva	Zinco – CER 17 04 04
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
17 04 05 Ferro e acciaio	≡	R13	Messa in riserva	Ferro e acciaio – CER 17 04 05
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi – CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
17 04 06 Stagno	≡	R13	Messa in riserva	Stagno – CER 17 04 06
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX

17 04 07 Metalli misti	≡	R13	Messa in riserva	Metalli misti – CER 17 04 07
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi - CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	≡	R13	Messa in riserva	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10* - CER 17 04 11
		R13 / R12	Separazione cavo grosso – cavo fino con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia CER 16 01 22 e CER 17 02 16	Metalli non ferrosi - CER 19 12 03
		R13 / R4	Trattamento in macchina pela-cavi del cavo grosso	EoW conforme al Regolamento UE 715/2013 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
19 01 02 Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	≡	R13	Messa in riserva	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti – CER 19 01 02
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi – CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
19 01 18 Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	≡	R13	Messa in riserva	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 – CER 19 01 18
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi – CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi	≡	R13	Messa in riserva R13	Metalli non ferrosi – CER 19 10 02
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi – CER 19 10 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
19 12 02 Metalli ferrosi	≡	R13	Messa in riserva R13	Metalli ferrosi – CER 19 12 02
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi – CER 19 12 02
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX
19 12 03 Metalli non ferrosi	≡	R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli non ferrosi (CER 19 12 03)
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX

20 01 40 Metalli	≡	R13	Messa in riserva	Rifiuti di metalli ferrosi – CER 20 01 40
		R13 / R12	Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della medesima tipologia	Metalli ferrosi – CER 19 10 02 Metalli non ferrosi CER 19 12 03
		R13 / R4	Cernita manuale o meccanica	EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013 MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX

NOTE: Con l'indicazione "Rifiuti prodotti dall'attività di recupero – CER 19 12 XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice CER ricompreso all'interno delle voci 19 12 xx, potrà essere attribuito un codice CER diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.